

PAD



COMUNE DI AMALFI
SETTORE
LAVORI PUBBLICI
E DEMANIO

PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Codice

AMALFI

SCALA

MARZO 2026

IL SINDACO: Daniele Milano

IL R.U.P.: Ing. Pietro Fico

PROGETTAZIONE:



S.I.M.A. Società d'Ingegneria s.r.l.

Sede legale: via C. Colombo, 18/A - 80061 Massa Lubrense (NA)

Tel./Fax: 081 8789052

mailto: simaingegneria@pec.it

Partita IVA: 03808821213



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0221-04

INDICE

SEZIONE 0.....	2
0.1 PREMESSA	2
0.2 DEFINIZIONI.....	2
SEZIONE I - Generalità	4
1.1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
1.2. AZIONI ED INDIRIZZI GESTIONALI	5
1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI.....	6
1.4 FASCE DEMANIALI - PARAMETRI.....	8
1.4.1 Parametri.....	9
1.5 PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	10
1.5.1 INTERVENTI SULLE SPIAGGE.....	11
1.5.2 INTERVENTI SU SPECCHI ACQUEI	12
1.5.3 INDICAZIONI ASPETTI PARTICOLARI.....	13
1.5.4 USI DIVERSI.....	14
SEZIONE II - DISCIPLINA E ARTICOLAZIONE DELLE AREE S.I.D.....	15
2.1 USO DELLE AREE DEMANIALI.....	15
2.1.1 Spiaggia libera e libera attrezzata.....	15
2.1.2 Attività Sportive.....	17
2.1.3 Animali d'affezione	17
2.1.4 Stabilimenti balneari.....	18
SEZIONE III - DISPOSIZIONI TECNICHE.....	19
3.1 GENERALITA'.....	19
3.2 DISPOSIZIONI E INDICAZIONI.....	19
3.2.1 Limiti dimensionali, caratteristiche e funzioni delle strutture	19
3.2.2 Materiali, tecniche costruttive ammesse e indicazioni cromatiche.....	21
3.2.3 Sistemazioni esterne, attrezzature funzionali e impianti	22
3.2.4 Sistemazioni a verde e altri elementi	23
3.2.5 Tipologie attrezzature e posizionamenti in mare.....	24
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25

SEZIONE 0

0.1 PREMESSA

Il Comune di Amalfi predispone il “PAD - Piano Attuativo di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo” ad uso turistico-ricreativo, quale strumento di riferimento sul proprio territorio, classificato nella categoria A “alta valenza turistica” dalla regolamentazione regionale. Il PAD è redatto in conformità al PUAD della Regione Campania che costituisce il quadro di riferimento.

Le prescrizioni si applicano al demanio marittimo come perimetrato sul S.I.D. (aree, pertinenze demaniali e specchi acquei, sia portuali che non), gestito dal Comune di Amalfi, ed allo stato di fatto e di diritto delle aree e manufatti attualmente in concessione o di futuro affidamento.

La trattazione è sviluppata in coerenza con quanto enunciato nelle Relazioni Tecnica e Illustrative (Doc. E1.1 ed E1.2), e dei principi assunti a guida per il PAD del Comune di Amalfi, declinati negli obiettivi di sostenibilità socio-economico-ambientale, salvaguardia del patrimonio e delle emergenze culturali e del paesaggio in particolare, ivi compreso l’ambiente marino coniugando tutela, valorizzazione e sviluppo.

L’insieme di quanto formalizzato costituisce contenuto delle seguenti “norme e prescrizioni tecniche”, ovvero il richiesto “Disciplinare Tecnico” (rif. Nota circolare sugli adempimenti del PUAD).

0.2 DEFINIZIONI

Ai fini di una corretta interpretazione della disciplina delle presenti norme, si riportano le seguenti definizioni significative:

- a) **battigia**: la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari tenuto conto della situazione orografica e nel caso in cui la profondità dell’area sia inferiore a metri lineari 20,00;
- b) **soggiorno all'ombra**: la seconda fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- c) **stabilimenti balneari**: strutture, poste di norma su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione, ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
- d) **spiaggia libera**: area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile

liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;

- e) **spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima affidata in gestione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi, garantendo gratuitamente i seguenti servizi minimi: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici e docce.
- f) **servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; ufficio del gestore; cabine, spogliatoi; servizi igienici; tende; capanne; servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
- g) **concessione demaniale marittima:** il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni ed aree inclusi nel demanio marittimo;
- h) **attività turistico-ricreative:** le attività di cui all'art. 1 del D.L. 400/93, convertito in L. 494/93 e ss.mm.ii..

SEZIONE I - GENERALITÀ

1.1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

L'area di efficacia del contenuto prescrittivo del PAD e delle presenti Norme di Attuazione, si assume essere quella sottesa dal limite del S.I.D., così come riportato nel sito di riferimento <https://www.sid.mit.gov.it/mappa>, per lo specifico territorio del Comune di Amalfi; non sono formalmente considerate:

- la fascia dei 30 mt all'esterno della dividente demaniale (rif. ex art.55 Cod.Nav.), ne quella dei 300 mt dalla battigia, che prevedono specifiche prescrizioni e normative cogenti applicabili.

In particolare, come evidente dalle Tavole grafiche, riportate nell'Elenco di cui al documento E0.1, i confini sono geograficamente determinati:

- a Est dal territorio del Comune di Atrani;
- a Sud dal limite SID ovvero dalla fascia che separa il litorale dal retroterra;
- a Sud dal territorio del Comune di Conca dei Marini
- a Ovest dalla fascia di mare costiero e dall'area portuale.

Le norme del PAD devono intendersi applicate complessivamente anche nei casi in cui siano oggetto di prescrizioni contemporaneamente aree private ed aree demaniali; in ogni caso i limiti ed i confini delle aree demaniali sono quelli desunti dal S.I.D..

In caso di disallineamento tra testo delle relazioni e la rappresentazione grafica, sarà ritenuta attendibile la formulazione testuale.

Le funzioni amministrative sulle aree del pubblico demanio marittimo, individuate negli art. 822 del Codice Civile e dell'art. 28 e 29 del Codice della Navigazione, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle Leggi 4 dicembre 1993, n° 494, 16 marzo 2001, n° 88, nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, secondo i principi del Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.U.C. adeguato al P.U.T. ed agli altri piani sovraordinati.

Inoltre, con verbale del 13 dicembre 2021 " *Consegna al Comune AMALFI (SA) degli atti relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo che rientrano nell'ambito portuale di rilevanza regionale ricadenti nel proprio territorio*", in aderenza alla legge regionale n. 5 del 29.06.2021 e D.G.R. n. 483 del 4.11.2021, la Regione Campania Direzione Regionale per la Mobilità ha trasferito al Comune di Amalfi le funzioni amministrative relative alle concessioni demaniali marittime oggetto del citato Verbale, relativamente all'ambito portuale.

1.2. AZIONI ED INDIRIZZI GESTIONALI

Le prescrizioni e la regolamentazione stessa del PAD, coerenti nel rispetto della normativa applicabile, perseguono la finalità di:

- a) Delineare un preciso quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni e delle aree del demanio marittimo, favorendone la valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica, seppure nella recente incertezza dell'asestamento della normativa nazionale applicabile;
- b) Contribuire ad identificare i contenuti dell'innovativo approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere che, nel rispetto della normativa regionale e statale e dei piani vigenti ed in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno di essi le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse alla balneazione.

Il Piano, nel disciplinare gli interventi, intende inoltre fare riferimento e rispettare per quanto possibile, le norme concernenti la "Gestione Integrata delle Zone Costiere", introdotte nel contesto europeo dalla "[Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa \(2002/413/CE\)](#)" del 30 maggio 2002, e quelle proposte nell'ambito della Convenzione di Barcellona e in linea con gli indirizzi unionali, che hanno portato alla definizione nel 2009 di un "[Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo \(Protocollo GIZC\)](#)", ancora in "attesa di ratifica", in Italia.

Il PAD, in riferimento al litorale del Comune di Amalfi:

- a) indica le linee della costa e della dividente demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
- b) evidenzia i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- prevede e individua la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle oggetto di concessione e libere;
- c) individua le aree destinate in via esclusiva a specifiche attività ivi compresa la piccola pesca costiera a livello professionale;
- d) individua le aree a rischio idrogeologico presenti all'interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni;

e) stabilisce criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.

Il contenuto del presente documento integra quello del documento "E1.2 - Relazione Tecnica".

1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

Il PAD esplica le sue funzioni complessivamente derivanti dall'applicazione delle specifiche prescrizioni contenute, dai suoi elaborati grafici derivanti da norme e piani sovraordinati e dalle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, fermo restando la competenza degli altri Organi dello Stato e/o Amministrazioni e delle relative Norme e Regolamenti applicabili.

Tutti i soggetti interessati dalle citate norme e perimetrazioni sono tenuti al loro pieno rispetto ed ottemperanza al fine di non incorrere nelle relative sanzioni.

Le aree oggetto della disciplina del PAD sono essenzialmente quelle direttamente appartenenti al Demanio Marittimo e destinate ad un uso "turistico-ricreativo", date in uso prevalentemente tramite concessione/licenza o autorizzazione, e si considera "avente titolo" l'intestatario del provvedimento.

Le caratteristiche tecniche dei manufatti, degli impianti e delle attrezzature collocate e/o realizzate sulle aree demaniali possono in generale classificarsi:

"OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE": opere costruite con sistema tradizionale, muratura o cemento armato o sistema misto, oppure con elementi prefabbricati, la cui rimozione determina la distruzione del manufatto;

"OPERE DI FACILE RIMOZIONE": opere realizzate con il montaggio di parti e componenti elementari, anche da eventuali strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza tamponamenti, che presentano copertura amovibile, senza fondazioni profonde, e comunque costruite con tecnologie prefabbricate che consentano agevole rimozione ed eventuale rimontaggio anche stagionale;

"ATTREZZATURE TEMPORANE E MOBILI ": attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare e rimosse alla fine della stessa, oppure a carattere giornaliero.

Senza carattere di esaustività, sono considerate attrezzature mobili ad es ombrelloni, sdraio, lettini, gazebo, elementi per coperture e/o pavimentazioni, come pure tende parasole "a sbraccio" con nessun tipo di supporto a terra e sprovviste di chiusure laterali; "zone ombreggiate", possono realizzarsi anche con "vele" di forma rettangolare o triangolare, purché ancorate con sistemi di sicurezza e di tenuta per prevenire danni a cose e persone.

Tutte le attrezzature citate, per quanto possibile, devono privilegiare i colori pastello con tonalità non invadenti ma affini ai colori naturali della costa, rispettandone le gradazioni.

Qualsiasi materiale utilizzato per allestire e/o gestire le attività sul demanio marittimo, deve privilegiare le caratteristiche di compatibilità ambientale e sostenibilità per quanto applicabili.

Tutte le installazioni, allestimenti di strutture e/o realizzazioni di manufatti, devono essere dotate preventivamente dei necessari permessi, nulla osta, autorizzazioni, denunce e pareri ove previsti dalle varie norme applicabili.

Si identificano le caratteristiche inerenti alle seguenti tipologie di opere:

“Semi-stagionale”: qualsiasi opera e/o manufatto amovibile presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo, ad eccezione delle strutture di fondazione e delle infrastrutture a rete/sotto-servizi che potranno rimanere in sito. Tali opere e infrastrutture devono comunque risultare di facile rimozione come precedentemente definite ai fini del ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di validità della concessione; la parte non rimossa deve essere espressamente documentata nel titolo concessorio che deve essere annuale.

“Stagionale”: qualsiasi opera e/o manufatto amovibile, comprese le eventuali strutture di fondazione, presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo; concessione stagionale.

Possono essere stagionali oppure semi-stagionali anche i campi boa e i pontili di imbarco/sbarco con i relativi corridoi di lancio.

Quanto definito trova applicazione nelle seguenti tipologie:

“Stabilimento balneare”, così come definito dall’art.30 della L.R. n°9/2006 e che esercita l’attività di cui alla lett.a) del comma 1 dell’articolo 01 del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993;

“Stabilimento balneare a carattere stagionale”, lo stabilimento balneare che rimuove completamente ogni opera e/o manufatto, comprese le opere di fondazione e infrastrutture a rete/sotto-servizi, al termine del periodo fissato dal comma 6 e rimette in pristino l’area oggetto di concessione.

Controlli: I principali organi di controllo sono la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto, coadiuvata dal Servizio Demanio Marittimo.

Ordinanza: Il Comune adotta annualmente, ove non già efficace, apposita “*Ordinanza Balneare*” per la Disciplina della Balneazione, anche ad integrazione, aggiornamento e/o modifica delle prescrizioni del PAD e volta a garantire le condizioni di sicurezza.

Stagionalità: La stagionalità deve intendersi dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

Insegne: Le insegne degli stabilimenti balneari possono avere superficie maggiore di quella massima consentita dal vigente “Piano di valorizzazione degli spazi pubblici e dei paesaggi urbani, regolamentazione e riordino degli arredi urbani minori”, ovvero “Piano Insegne e Arredi Minori”, approvato con D.C.C. n. 2 del 30.04.2016.

La deroga, prevista solo per gli stabilimenti balneari, deve essere espressamente richiesta e si attiva con delibera di G.C. ovvero Atto Dirigenziale in esecuzione di espresso “atto di indirizzo”, previa istruttoria tecnica corredata dai necessari pareri.

Cartellonistica: il riferimento è al “piano insegne e arredi” già citato.

Al fine di non appesantire la presente trattazione ma anche per rendere l’omogenea disciplina di singoli aspetti gestionali e regolamentari, autonomamente aggiornabile e revisionabile, anche per esigenze di mutate normative e/o indirizzi gestionali, si includono nel presente documento prevalentemente gli elementi a validità generale demandando a specifici documenti i dettagli e l’operatività, ove necessario; ad esempio sono di sicuro riferimento i seguenti Documenti:

- E1.5 - Regolamento: disciplina le procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime;
- Ordinanza di sicurezza balneare: emessa annualmente dal Comune di Amalfi.

1.4 FASCE DEMANIALI - PARAMETRI

Una gestione armonica e coerente delle aree del demanio marittimo deve perseguire il giusto equilibrio tra tutela dei beni pubblici, esigenze di salvaguardia e protezione ambientale, conservazione dei valori paesaggistici e quelle derivanti dalla fruizione turistica e ricreativa, per la cui descrizione formale della disciplina applicabile, si ritiene opportuno identificare una suddivisione logico-funzionale in n.4 fasce, procedendo dal limite S.I.D. verso il mare:

Fascia I: Area in concessione e/o concedibile compresa tra il limite del S.I.D. e la fascia indicata al punto seguente (“arenili e aree scoperte”), ove possono essere collocati:

- a) aree aperte o chiuse, relativi alle attività ex art.1 del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993;
- b) cabine/spogliatoi, docce, servizi igienici, vasche idromassaggio non interrate

(max 9 mq), depositi di attrezzature di spiaggia, locali destinati al primo soccorso e spazi di intrattenimento/somministrazione;

Fascia II: Area libera, in concessione e/o concedibile compresa fra la fascia I dei “servizi” e la fascia III “battigia”; in essa possono essere collocate arredi ed attrezzature da spiaggia: percorsi e aree gioco, non pavimentate, torrette di avvistamento, ombrelloni e ombreggianti, sdraio, sedie e arredi mobili.

Fascia III: Fascia di arenile non concedibile, avente una profondità non inferiore a mt 5 misurata a partire dalla linea di battigia; in essa deve essere permesso il libero transito delle persone.

Fascia IV: fascia del mare territoriale, a partire dalla battigia verso il largo che, può avere diversa estensione in relazione al tipo di costa ed all’uso del litorale; generalmente nei primi 100 mt dalla battigia, in corrispondenza di spiagge, non è consentita la navigazione; i campi boe per ormeggio devono essere dislocati al di fuori di tale area, fermo restando la possibilità di istituire “corridoi di lancio” da e per l’accesso alla costa e/o a pontili di imbarco e sbarco. Tale suddivisione è ad es. rinvenibile ed applicata nella tavola grafica D1.3 - Concessioni Demaniali previsioni di piano - Lotti.

1.4.1 Parametri

Per applicare uniformemente le presenti NTA possono utilmente definirsi i seguenti parametri assimilabili concettualmente a quelli urbanistici ma dimensionati per rendere più oggettiva la disciplina da attuare:

- Superficie scoperta (SS): superficie a cielo libero, sia a livello spiaggia che su piattaforma “solarium”, anche con possibilità di punti d’ombra (ombrelloni, gazebo apribili);
- Superficie coperta (SC): intesa quale proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume;
- Superficie ombreggiata (SO): superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali simili, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili;
- Superficie pavimentata (SP): superfici lastricate, solarium, passerelle, tavolati non coperte o ombreggiate;
- Altezza massima (HM): l’altezza del fronte o della quota massima raggiunta dalla copertura di una struttura balneare calcolata come altezza massima dal piano spiaggia (+0,00).
- Lunghezza fronte edificato: dimensione longitudinale degli elementi costituenti superficie

coperta misurata parallelamente alla linea di battigia;

- Rapporto di copertura (RC): la percentuale massima della superficie coperta rispetto alla superficie totale della concessione;
- Rapporto di ombreggiatura (RO): la percentuale massima della superficie ombreggiata rispetto alla superficie totale della concessione;
- Rapporto di pavimentazione (RP): la percentuale massima della superficie pavimentata rispetto alla superficie totale della concessione.

Si ritiene utile introdurre un valore di equilibrio minimo inteso come:

$$CS = \frac{SS - (SC + 0,5 \times SO)}{\text{Area totale in CDM}} > 0$$

al fine di premiare chi minimizza il "consumo di suolo", anche se temporaneamente o in modo stagionale.

Il parametro HM nell'Ambito 1 non può eccedere la misura di 4,00 metri; nell'Ambito 2, a fronte di condizioni di irregolarità della quota di impostazione e di maggiore esposizione a mareggiate (rocce, scarpate, etc.), si ritiene di definire HM nel limite di 4,50 metri dal livello medio della quota di base.

Nella Sezione III di questo documento i parametri definiti saranno espressamente valorizzati.

1.5 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Sono assunti a riferimento i seguenti elementi:

- a) vincoli derivanti da normative applicabili e strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- b) aree demaniali soggette a livelli di rischio idrogeologico elevato o molto elevato con relative limitazioni;
- c) identificazione della linea di costa e della dividente demaniale come riportata sul S.I.D.;
- d) identificazione di aree in concessione attuale e futura, con destinazione d'uso e di aree libere;
- e) identificazione delle aree destinate alle unità di pesca professionale;

Stabilisce criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.

In particolare tutti gli interventi che comportano trasformazioni urbanistico-edilizie sul demanio marittimo, e le relative modalità esecutive, ivi compresi gli aspetti igienici, architettonici e del decoro urbano, devono risultare conformi e compatibili alla L.R. n.16/04 e ss.mm. e ii., ed al vigente RUEC, conforme al PUC, che definisce i parametri urbanistico-

edilizi; all'insieme di tali previsioni devono risultare conformi gli interventi eventualmente proposti dai concessionari delle aree demaniali per gli usi e scopi consentiti.

Gli interventi ammissibili sono quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., con le limitazioni derivanti dalla specifica localizzazione (per es. interventi in area P3 o R3 del PAI rispondono a specifiche Norme etc.).

Limitazioni aggiuntive specifiche possono essere le seguenti:

- f) superficie pavimentata posta nella Fascia II, deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale; può essere installata per garantire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture;
- g) aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole non può superare complessivamente:
 - il 20% nelle aree in concessione di superfici fino a 1.000 mq, fino al massimo di 200 mq;
 - la percentuale è ridotta al 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a 1.000 mq, fino al limite massimo di 400 mq;
- h) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi/tettoie/portici realizzati secondo le modalità indicate nel seguito, non può di norma superare i 40 mq complessivi;
- i) l'altezza massima del manufatto/edificio (definita al n. 28 dell'Allegato A dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380), recepito dalla Regione con la legge regionale n.16/2004, non può superare i 4 metri;
- j) la profondità complessiva delle Fasce I e II precedentemente definite, non può superare non può superare i 35 metri nella superficie in concessione, misurata perpendicolarmente alla battigia.

1.5.1 INTERVENTI SULLE SPIAGGE

A) Le attività di montaggio/smontaggio di strutture su concessioni a carattere stagionale devono avvenire previa comunicazione all'Ente indirizzata all'Ufficio Demanio e all'Ufficio Edilizia Privata e possono essere avviate (come da Comunicazione), e realizzate da 30 giorni prima del decorrere della CDM stagionale; parimenti lo smontaggio, alle stesse condizioni e modalità, può concludersi non oltre 30 giorni dalla data riportata nella Licenza della CDM.

Durante i periodi di smontaggio/montaggio non deve essere esercitata alcuna attività commerciale/balneare a meno di provvedimenti di altra origine e natura che consentano il prolungamento della stagionalità prevista.

La comunicazione di avvenuto montaggio della struttura deve essere corredata di attestazione sotto forma di autodichiarazione che attesta la piena rispondenza di quanto posto in opera senza modifiche a quanto oggetto di autorizzazione e CDM.

Nel caso di tipologie di lavori con obblighi di DL, collaudo etc., saranno osservate le norme generali applicabili.

B) Attività di **livellamento, ripristino o ripascimento** delle spiagge: il riferimento immediato è alle prescrizioni della normativa Regionale applicabile:

- Delibera G.R. n.21 del 17.01.2024 - Dip. 50 - Dir. Gen. 17 - Oggetto: AGGIORNAMENTO D.G.R.C. 386/2017 - DEFINIZIONE "LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 109 DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.M. AMBIENTE N. 173 DEL 15 LUGLIO 2016, PER L'AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA' DI DRAGAGGIO DI CUI ALL'ART. 6 BIS DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021 N. 108, E PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGiate (BVS), DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 60".

Le attività amministrative e tecniche da eseguirsi variano in funzione del tipo, localizzazione ed entità dell'intervento, potendo anche rendersi necessaria l'attivazione di VINCA e/o VIA.

C) Attività di **pulizia** degli arenili sia ordinarie che straordinarie, sono periodicamente eseguibili come eventualmente prescritto nei titoli concessori sia sull'arenile in concessione che su quelli liberi adiacenti; pulizie straordinarie sono quelle obbligatoriamente da eseguire a seguito di mareggiate con spiaggiamento di rifiuti anche organici.

1.5.2 INTERVENTI SU SPECCHI ACQUEI

A) Attività a titolarità pubblica di **contrasto all'erosione costiera**: il riferimento è al contenuto del documento "Allegato E - E1.2 - Tipologie Interventi - Schemi (Raccolta Tavole C)", che contiene sintetiche indicazioni su tipologia di interventi, localizzazione ed estensione degli stessi lungo le zone costiere che maggiormente presentano fenomenologie erosive, necessità di protezione dei costoni e del patrimonio dei beni sulle aree costiere.

B) La regolamentazione dello specchio acqueo portuale è esclusa dalla trattazione come gli interventi ad esempio necessari per migliorare la sicurezza del bacino inteso come grado di protezione delle unità ormeggiate;

C) Sono ammissibili interventi di predisposizione campi boa di ormeggio, per unità da diporto, croceristiche o charter, sia di natura privata che pubblica, lungo la fascia costiera e/o all'esterno della berma portuale, sempre ad uso turistico-ricreativo unitamente al posizionamento di pontili di imbarco/sbarco per l'accesso in sicurezza alla battigia o alle

scogliere, anche in corrispondenza di strutture e concessioni turistico-ricreative; a tali ultime strutture devono essere associati i “corridoi di lancio” per i quali le indicazioni tecniche e le prescrizioni d’uso sono oggetto di apposito articolo dell’Ordinanza di sicurezza balneare, sia emessa dal Capo del Circondario marittimo di Salerno che come recepita e personalizzata alle specifiche località e conformazione territoriali..

1.5.3 INDICAZIONI ASPETTI PARTICOLARI

Il rimando all’Ordinanza Comunale, emessa e/o confermata annualmente, si intende comprensivo delle indicazioni tecniche e gestionali inerenti i seguenti argomenti che costituiscono articoli specifici ed obbligatori e contenuti minimi della suddetta Ordinanza:

- Disposizioni generali (es. limiti di applicabilità,
- Litorale balneabile (distanza dal tipo di costa, interdizioni, avvisi e cartellonistica, segnalazioni specchi acquei, barriere galleggianti, gavittelli, obblighi di Comune e Concessionari, divieti, attività ammesse, attraversamenti),
- Zone con divieto di balneazione (cartografia e identificazione),
- Corridoi di lancio (uso, conformazione, segnalazione, dispositivi, dimensioni, titolarità),
- Servizio di assistenza e salvataggio presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere (obblighi, stabilimenti elioterapici, comunicazioni, segnaletica, disciplina del servizio e dotazioni comprensive di battello e moto d’acqua, prescrizioni per le piscine, servizi in comune tra più concessionari, “piano organico” in forma collettiva;
- Disposizioni particolari (tabelle, bandiere, attrezzature/impianti di avviso/allarme, dotazioni antincendio e di primo soccorso, gestione dei rifiuti),
- Obblighi per l’assistente bagnante,
- Applicabilità, verifiche e controlli, violazioni e sanzioni, disposizioni finali e recapiti,

lo scopo è quello di non avere parti o sezioni di documenti applicabili che subiscano aggiornamenti ed evoluzioni non coerenti, che possono portare a difficoltà nella verifica in campo e a potenziali situazioni sanzionabili, pertanto, il documento “Ordinanza” si intende a pieno titolo parte integrante e sostanziale della disciplina del PAD dove il suo aggiornamento annuale non comporta revisione del PAD in quanto ne disciplina solo aspetti di generalità.

1.5.4 USI DIVERSI

Il demanio marittimo, anche non portuale, include anche aree che non sono spiagge, ma possono avere destinazioni d'uso diverse, nell'ambito delle categorie e scopi consentiti dal Do.Ri..

In alternativa possono esservi "aree soggette ad altri strumenti di pianificazione", non utilizzabili per uso balneare, oppure che hanno perso il "carattere di demanialità" di cui all'art.28 del C.N.; tali aree avranno negli strumenti pianificatori applicabili la loro disciplina autorizzativa e gestionale.

SEZIONE II - DISCIPLINA E ARTICOLAZIONE DELLE AREE S.I.D.

2.1 USO DELLE AREE DEMANIALI

Le concessioni di tipo stagionale dovranno garantire il rispetto dei limiti temporali salvo quanto consentito per l'uso "destagionalizzato" delle strutture, per quelle concessioni a permanenza annuale o comunque con provvedimenti formalmente espressi a dimostrazione della legittimità di utilizzo.

In riferimento a quanto già formalizzato nei corrispondenti paragrafi del documento "E1.2 - Relazione Tecnica", si aggiungono le seguenti ulteriori specificazioni.

Ai fini dell'uso turistico-ricreativo si identificano le seguenti tipologie di aree:

- a) Spiaggia/arenile/scogliera/ litorale roccioso (ove idonei alla balneazione e con sicurezza dell'accessibilità al mare);
- b) stabilimenti balneari (con classificazione);
- c) spiagge libere/spiagge libere attrezzate
- d) soggiorno all'ombra
- e) servizi di spiaggia

Ai fini della concedibilità o delle responsabilità gestorie alla casistica di cui al precedente par.1.4 si aggiunge per completezza di trattazione il riferimento sintetico a:

- Tratti di spiaggia con acque non idonee alla balneazione (essenzialmente in ambito portuale o aree litoranee interdette)
- Aree escluse ai sensi del DPCM 21/12/1995: non sussistono nel territorio Comunale di Amalfi.

2.1.1 Spiaggia libera e libera attrezzata

Sulle aree destinate a spiaggia libera non possono essere rilasciate concessioni demaniali a soggetti privati.

Sia sulle spiagge libere che su quelle libere attrezzate è ammessa, previa opportuna regolamentazione e valutazione della loro numerosità e condizioni operative in funzione dello stato dei luoghi, il rilascio di "autorizzazioni ex. Art. 68 C.N." per il noleggio di attrezzature balneari, identificando sub-aree da inibire ovvero lasciare sempre libere da installazioni, ed i servizi da offrire.

La spiaggia libera attrezzata può essere oggetto di concessione demaniale allo stesso Ente Gestore, Comune di Amalfi, consentendo così una migliore gestione ed ottemperanza di tutti gli obblighi come definiti e descritti nell'Ordinanza Balneare.

Il Comune sia sulle spiagge libere che su quelle libere attrezzate può definire un tariffario per i servizi disponibili, imponendo eventuali sconti per i residenti, e/o per fasce di età, da applicarsi alle individuate su Spiaggia Grande, destinando ad eventuale locale per servizi igienici, deposito etc., il volume disponibile sotto l'arcata, già fuori dalla perimetrazione S.I.D., e collocata sotto la carreggiata stradale della S.S. 163 Amalfitana.


Sulla spiaggia libera attrezzata identificata nella cartografia di riferimento, è possibile affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione sia mediante procedura ad evidenza pubblica che mediante gestione "in house"; criterio preferenziale è per i soggetti in grado di offrire anche servizi di ristoro/somministrazione e disponibilità di docce e servizi igienici (gratuiti), separati per genere ed in numero proporzionato alla quantità dei punti d'ombra posizionabili sull'arenile, ivi compresi locali per ricovero attrezzature mobili, per il salvataggio e la pulizia (con frequenza minima quotidiana).

Le attrezzature devono essere completamente rimosse al tramonto, ovvero al termine dell'utilizzo da parte del noleggiatore, senza lasciare alcuna parte infissa o posizionata sull'arenile, con esclusione dei percorsi di accesso alla battigia.

Deve essere garantita dall'Amministrazione la pulizia, la sorveglianza, presidi di primo soccorso, salvamento anche con l'installazione di "specifiche attrezzature di avvistamento" (torrette), punti di conferimento rifiuti, accessibilità disabili e la completa ed esaustiva cartellonistica sia prescrittiva che informativa.

Amministrazione potrà concedere l'uso e consentire previa autorizzazione specifica, l'uso delle aree in modo occasionale o programmato, in via non esaustiva per attività culturali in genere, sportive o di intrattenimento.

L'immagine sottostante è estratta da Google Maps con la finalità, riferita alle aree sostanzialmente invariate destinate a spiaggia libera e libera attrezzata:



Il riquadro contiene circa 60 punti d'ombra; tale numero deve essere utilizzato quale generico riferimento per il dimensionamento del numero minimo dei servizi igienici da rendere disponibile gratuitamente per l'utenza.

2.1.2 Attività Sportive

Presso gli stabilimenti balneari, ove siano riscontrate le condizioni di sicurezza per l'esercizio delle singole attività, possono essere esercitate attività sportive intese quali promozione delle attività ricreative oppure agonistiche, per sport quali beach volley, kayak, vela, nuoto, surf, diving, canoa polo, canottaggio, modellistica navale, etc..

Le Associazioni o Società affiliate alle FSN del CONI possono richiedere aree in concessione per la realizzazione dei loro scopi; non vi sono nel PAD, allo stato attuale, aree a priori riservate per tali usi.

2.1.3 Animali d'affezione

E' stata individuata una porzione di spiaggia libera, riscontrabile sulla Tavola "D1.3 - Concessioni Demaniali previsioni di piano - Lotti", da destinare alla frequentazione degli animali d'affezione, in primo luogo cani, di razze non aggressive o soggette a restrizioni, ed il cui accesso è consentito solo se dotati di dispositivo di identificazione, e non potranno essere lasciati liberi.

L'area deve essere recintata con rete in materiale naturale (corda o juta), di almeno 1,5 metri di altezza con paletti ogni 2 metri lineari ed eventuale tensionamento con cavetto in acciaio di diametro max 0,8 cm; nello stesso materiale, ma con telaio in legno devono essere realizzati i cancelli a monte e lato mare, possibilmente con apertura a molla, larghezza min. 120 cm, con due battenti di 60 cm; compatibilmente con le aree devono essere in numero di 2 per lato, per separare, ove necessario, flussi di ingresso e uscita.

In corrispondenza della battigia che sottende l'area destinata agli animali, dovranno essere posizionate boe di colore rosso nel cui specchio acqueo è consentita la balneazione degli animali solo se accompagnati.

Nell'area destinata:

- devono essere predisposte aree ombreggiate ed almeno un erogatore d'acqua a pulsante e vaschetta di contenimento;
- sono installati dispenser per sacchetti e palette;
- sono installati cestoni per raccolta deiezioni;
- sono affidate le attività di pulizia periodica, anche meccanica, dell'arenile.

Le delimitazioni non devono costituire barriera visiva ma ad impatto minimo nel rispetto del

requisito di funzionalità di separazione e delimitazione delle aree.

2.1.4 Stabilimenti balneari

Le condizioni per rilascio e mantenimento delle strutture adibite a stabilimento balneare pubblico sono quelle definite nel “regolamento” ribadendo che il rilascio di nuove concessioni ammette esclusivamente opere e strutture di amovibili/facile rimozione, con smontaggio totale se uso stagionale.

Ad integrazione di quanto contenuto nella “Relazione Tecnica”, si specifica la prescrizione dell’installazione di un contenitore per i rifiuti ogni 50 mq di area in concessione e della postazione completa per la R.D. dei rifiuti, secondo le indicazioni tipologiche annualmente inserite nell’Ordinanza Balneare dal Comune di Amalfi anche su indicazione del Settore Ambiente. Precisazione sulla “*classificazione degli stabilimenti balneari*”, che rende oggettivo il livello dei servizi offerti dalla struttura. L’attribuzione delle “stelle marine” è operata dal Settore SUAP del Comune di Amalfi, preso atto della dichiarazione del titolare dello stabilimento balneare, sulla modulistica predisposta e conforme a quella regionale.

Il SUAP entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione procede alla verifica, anche con il supporto della Polizia Municipale e del Settore Demanio, ed emette provvedimento che ratifica, modifica motivatamente o respinge l’istanza di classificazione proposta dal concessionario; decorsi i trenta giorni senza emissione del provvedimento l’istanza deve intendersi accolta, fatta salva la possibilità di verifiche successive dei requisiti dichiarati ed effettivamente posseduti, da parte dell’Ente e/o anche su richiesta della Regione.

Il concessionario deve indicare almeno sul prezzo esposto il livello della classificazione.

Il Comune nei suoi regolamenti, come ad esempio per l’applicazione della TARI, può prevedere agevolazioni o riduzioni tariffarie ad esempio per premiare l’adozione da parte del concessionario di modalità di gestione “Plastic Free” o analoghe.

Rientra nelle prerogative del Comune definire le condizioni relativamente alla destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative, in conformità della L.R. n.10 del 10.05.2012 e relativi pareri accessori.

E’ sempre vietata la chiusura con pannellature e/o tamponamenti di volumi sottostanti tettoie e strutture aperte in genere. E’ consentito l’utilizzo di protezioni per gli elementi e componenti non rimossi alla fine della stagione balneare, ove consentito e non prescritto nei relativi titoli, data l’aggressività dell’ambiente marino, essenzialmente per i vani di accesso, e protezione degli infissi, mediante materiali naturali (pannelli legno, etc.), minimizzando l’impatto visivo e la percezione da suolo pubblico.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI TECNICHE

3.1 GENERALITA'

NOTA PRELIMINARE: Le disposizioni seguenti hanno validità indicativa e di generalità, dovendo le singole soluzioni progettuali eventualmente proposte per la riqualificazioni dei manufatti e strutture sua aree demaniali, o per le nuove realizzazioni, garantire la piena compatibilità agli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica vigenti ivi compresi i CAM applicabili e i principi della sostenibilità energetica.

Oggetto della sezione sono le specifiche tecniche, costruttive, dimensionali, prestazionali, ambientali e paesaggistiche, relativamente agli interventi finalizzati all'esercizio delle attività con finalità turistico-ricreative disciplinate dal PAD, dando indicazioni su:

- limiti dimensionali, caratteristiche e funzioni delle strutture;
- materiali e tecniche costruttive;
- sistemazioni esterne e attrezzature funzionali;
- arredi e sistemazioni a verde;
- elementi informativi e gestionali.

3.2 DISPOSIZIONI E INDICAZIONI

3.2.1 Limiti dimensionali, caratteristiche e funzioni delle strutture

I parametri precedentemente definiti possono essere così valorizzati:

- 1) Rapporto di copertura $RC \leq 30\%$ con $SC \leq 300$ mq
- 2) Rapporto di ombreggiatura $RO \leq 20\%$
- 3) Rapporto di pavimentazione $RP \leq 15\%$

al fine di introdurre uno standard di riferimento oggettivo nell'ambito del quale migliorare la qualità delle strutture e dei servizi.

Nelle singole procedure di affidamento dei lotti da assegnare in concessione i parametri possono discrezionalmente essere rimodulati in considerazione delle specificità dei luoghi, dimensioni e vincoli, in sede di pubblicazione degli avvisi; in alternativa i valori dei parametri possono essere oggetto di valutazione dei punteggi nell'ambito dell'offerta migliorativa.

Il PAD identifica come lotti concedibili quelli le concessioni dello stato di fatto, rinviando alle singole procedure di affidamento la specificazione delle superfici e della possibilità di variazioni come meglio specificato nel Regolamento.

Generalmente uno stabilimento balneare è costituito da:

- 1) corpo principale: direzione, somministrazione, dispensa, deposito, servizi igienici e spogliatoi personale, infermeria/pronto soccorso;

2) corpo servizi: cabine, spogliatoi, docce, servizi igienici clienti, area ombreggiata;

3) arenile/spiaggia: punti d'ombra, passerelle, postazioni salvataggio;

4) aree accessorie: locali tecnici e impianti.

Dimensionamenti di cui al punto 1):

- Superfici nei limiti di superfici massime precedentemente definite per il parametro RC;
- altezza massima di 4.00 metri (max 4.50 in casi di lotti con particolare esposizione a mareggiate); in ogni caso devono preferirsi soluzioni che, nell'ambito della richiesta riqualificazione dei manufatti, migliorino eventuali situazioni esistenti di riduzione delle visuali prospettiche verso il mare, barriere, anche considerandoli elementi di valutazione per il miglioramento in sede di procedura comparativa;
- coperture: piana, a falda (singola/doppia), curva;
- somministrazione: locali cucina/preparazione, bar e relativi dispense/depositi, secondo normativa igienico-sanitaria vigente;

Dimensionamenti di cui al punto 2):

- Cabine e spogliatoi: corpo unico con divisioni interne o moduli aggregabili (h max 2.80 metri); corpi singoli non inseriti in struttura più ampia con altezza massima di 2.50 metri; idonea areazione, porta chiudibile da entrambi i lati, con accessori (attaccapanni, panca, specchio); negli spogliatoi "comuni", separati per uomini/donne, presenza di armadietti a chiave; dimensione minima delle cabine è di 1,60x1,60 m

- Docce (caldo/freddo): "corpo" docce preferibilmente in ambiente chiuso e coperto costituenti "corpo funzionale", con altezza massima 2,80 metri e minima 2,40 nei punti doccia; è vietato l'adduzione in mare degli scarichi docce ma le acque devono essere captate e convogliate in pubblica fognatura; n. 1 doccia ogni 50 punti d'ombra;

k) Docce spiagge libere: docce all'aperto dimensionate anche per le esigenze di soggetti con ridotta capacità motoria, con acqua potabile calda/fredda e sistemi di smaltimento delle acque reflue mediante allaccio alla pubblica fognatura ovvero altro sistema a norma di legge; devono essere dotate di piatto di raccolta e di opportuni sistemi per il recupero periodico della sabbia e possono essere posizionate direttamente su sabbia o su pedane;

- servizi igienici clienti: almeno n. 2 per sesso ed n. 1 per persone con ridotta capacità motoria, ogni 30 punti ombra (riferimento Tabella A - "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari" di cui all'Allegato B - E1.1. della Relazione Illustrativa del PAD.); devono essere installati un lavabo con almeno un punto di erogazione ogni 5 servizi igienici, dotato di acqua corrente calda/fredda, di detergenti e di mezzi per asciugarsi;

- area ombreggiata: in riferimento al parametro "SC".

Dimensionamenti di cui al punto 3):

- punti d'ombra: secondo il distanziamento minimo di cui alla "Classificazione Stabilimenti Balneari" di almeno 3 metri lineari (da centro a centro), negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi;
- postazioni salvataggio: come da Ordinanza Balneare e comunque con una superficie di stazionamento per avvistamento e controllo ad opera degli assistenti bagnanti con impalcato a quota +4,00 m. e tettoia ombreggiante, accessibile mediante scala in legno con corrimano; la posizione dovrà essere tale da poter avere visuale libera sulla spiaggia inconcessione;

Dimensionamenti di cui al punto 4):

- locali tecnici: locali secondo le specifiche normative di installazione degli impianti presenti;
- impianti: almeno per ACS, idraulico, elettrico, gestione scarichi.

Per tutto quanto non espressamente indicato il riferimento è alle normative di settore.

3.2.2 Materiali, tecniche costruttive ammesse e indicazioni cromatiche

-Materiali e Tipologie: Specifiche indicazioni devono essere contenute nei bandi di gara ma in generale gli interventi devono prevedere esclusivamente materiali eco-compatibili quali:

legname anche lamellare, bamboo; corda o juta (per recinzioni); canapa/sisal/fibre di cocco (per schermature); cotone, lino, tessuti tecnici microforati (per ombreggi); materiali lapidei non trattati; acciaio; vetri semplici, a camera multipla, antisfondamento;

-Sono espressamente consentiti materiali con attestazione "CAM" o analoga di sostenibilità ambientale; elementi di premialità nelle proposte progettuali per le strutture da riqualifica può essere costituito dall'esecuzione di LCA ed LCC;

-Non ammesse strutture in cemento armato, materiale lapideo levigato, tinteggiate a base di resine plastiche/epossidiche anche bicomponenti, basamenti e piattaforme in conglomerato cementizio, pavimentazioni/pareti verticali di aree coperte, scoperte in materiale plastico (tranne che per locali cucina, bagni e docce dove è prescritta la lavabilità e non porosità ma con posa in opera ad es. su pannellature sigillabili ma amovibili), infissi in alluminio/pvc;

- solo per i servizi igienici e docce possono essere installati moduli prefabbricati in altro materiale (VTR/PVC e simili), amovibili e smontabili.
- Effetti cromatici: il riferimento principale + al "Piano del Colore" di cui al PUC approvato e suoi aggiornamenti; in particolare ammesse tinte naturali e conformi alla tradizione del luogo quali: colori del legno e della terra; colori delle fibre tessili naturali; bianco e tonalità collegate; blu e tonalità collegate; giallo e tonalità collegate;
- Specifiche indicazioni e/o limitazioni possono essere contenuti nelle procedure di assegnazione dei singoli lotti per migliorare l'inserimento nel particolare contesto paesaggistico e ambientale;
- Coperture: materiali ecocompatibili; pendenze $\leq 20\%$ se inclinate/curve.
- Le strutture funzionali e accessorie devono conformarsi per materiale e colore al corpo principale e non presentare caratteri di discontinuità strutturale e visiva.

3.2.3 Sistemazioni esterne, attrezzature funzionali e impianti

- Attività: manutenzione ordinaria e straordinaria dei rivestimenti esterni delle strutture esistenti non amovibili è consentito l'impiego dei seguenti materiali tradizionali: intonaco, legno naturale o verniciato, pietra, cotto e ceramica;
- pavimentazioni esterne: possono essere realizzate in elementi modulari facilmente rimovibili come tavolati in legno, pietra naturale con tonalità chiare e non contrastanti con il fondo naturale, appoggiate sul terreno senza massetto in cls;
- punti d'ombra: non devono superare l'altezza di 2,70 metri misurata dal piano d'imposta e devono essere realizzati con materiali ecocompatibili;
- scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di serbatoi e pompe di sollevamento; in caso di impossibilità della realizzazione dell'allacciamento in fogna deve essere proposto un sistema alternativo di smaltimento compatibile con le norme applicabili ed espressamente approvato dal Comune;
- fonti luminose non possono essere collocate ad un'altezza superiore a 3,50 metri dal terreno, se su installazione singola, oppure al bordo delle coperture e comunque con irraggiamento verso il basso;
- antenne, parabole, impianti di condizionamento d'aria, pannelli solari, serbatoi e simili non possono essere installati a vista, in facciata o in copertura, ma devono essere adottate soluzioni che mitigando l'impatto visivo, i rumori e flussi di aria su passaggi pedonali.

3.2.4 Sistemazioni a verde e altri elementi

Sistemazioni a verde: nel rispetto dei requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A - "Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari" allegata PAD, deve essere destinata a verde e/o aree comuni una superficie minima non inferiore al 5% della superficie complessiva dell'area in concessione;

- verde di arredo: preferibilmente in prossimità degli accessi, a schermare i servizi, sempre con coerenza con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare; per Marina Grande preferibile un sistemazione a verde dei singoli concessionari, lungo il camminamento longitudinale;

- tipologie: utilizzo di essenze autoctone tipiche del luogo con obbligo di eventuali piantumazioni e alberature esistenti che abbiano assunto carattere di stabilità e radicamento;

- prati: limitata e solo con funzione decorativa senza uso di tappeti erbosi sugli arenili/rocce;

- contenitori mobili: elementi lineari in laterizio/cotto, legno o conglomerato a vista di colore chiaro), finalizzata a ospitare piante da fiore e comunque siepi verdi o fioriere non devono impedire la visibilità oltre la quota di metri 1,10 dal piano di base;

Elementi informativi e gestionali:

- Organizzazione: evidenza del rispetto ed ottemperanza delle norme sulla sicurezza del lavoro ivi compresa la pianificazione delle emergenze; eventuale punteggio di merito in fase di eventuale procedura comparativa per Sistema di Gestione della Sicurezza certificato da soggetto accreditato;

- segnaletica: l'amministrazione installa adeguata e chiara segnaletica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, spiagge libere attrezzate, spiagge in concessione e dei varchi di accesso pubblico all'arenile.

- Varchi: in corrispondenza dei varchi di accesso pubblico all'arenile devono essere collocati appositi cartelli con funzione di segnalazione visiva dell'accesso e di identificazione della tipologia di utilizzazione dell'arenile con la dicitura: "Accesso libero e gratuito alla battigia ed ai servizi".

- Segnaletica degli stabilimenti balneari: strutture di sostegno amovibili di altezza massima pari a 5,00 m dal piano di imposta, anche differenziati per forma e colore a e con caratteristiche e contenuti specificati nell'Ordinanza Balneare;

- Cartellonistica: ogni stabilimento deve apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro Identificazione e funzione, riportando denominazione, planimetria della concessione, superficie assentita, estremi del titolo concessorio e l'intestatario, numeri di telefono per le

emergenze (ospedale o un punto di primo soccorso, polizia, guardia costiera), orari di apertura, servizi offerti e tariffe praticate;

- Insegne: realizzate nel rispetto dei regolamenti e norme comunali ed espressamente autorizzate e comunque dimensionate nella proposta di concessione;

- Bakeca: deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti, nonché di informazioni sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli in almeno due lingue (italiano ed inglese), e comunque in ottemperanza all'ordinanza Balneare vigente;

- essere sottoposto agli uffici preposti per il rilascio del parere in materia paesistica e ambientale al fine di conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.

3.2.5 Tipologie attrezzature e posizionamenti in mare

- Segnalamenti, boe di ormeggio e barriere secondo normativa applicabile, a partire dall'Ordinanza Balneare;

- Corpi morti posizionabili sono in fondali senza presenza di Posidonia, altrimenti ancoraggi ecocompatibili con idonea attestazione.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il PAD dovrà essere revisionato al massimo dopo cinque (5) anni dalla sua approvazione ma potrà essere modificato in qualsiasi momento seguendo la stessa procedura della prima approvazione.

In caso di interventi di ristrutturazione/adeguamento/rinnovo dei manufatti costituenti i beni e le strutture in concessione, è fatto obbligo di conseguire/accertare la piena conformità alle e consistenza delle concessioni esistenti a fronte delle quali sarà valutata l'ammissibilità degli interventi proposti.

Il PAD si intende efficacemente attuato:

- a cura dei Concessionari con rispetto delle modalità espresse in questo documento ed in quelli richiamati;
- a cura del Gestore ovvero del Comune di Amalfi mediante interventi progettati e realizzati per conseguire gli obiettivi e finalità definiti.

Le indicazioni che il PAD fornisce per le aree al di fuori del perimetro di competenza hanno valore indicativo e dovranno trovare conferma negli strumenti urbanistici.

Le prescrizioni si applicano a ciascuna struttura in concessione anche se parzialmente ricadenti in aree pubblico/private, ove compatibile.

Le disposizioni del PAD non trovano applicazione sulle aree che, pur rientrando nel S.I.D. sono escluse dalla competenza regionale/comunale mentre particolare attenzione dovrà essere garantita alla conformità delle indicazioni catastali allo stato di fatto.